



RG - 04

REGOLAMENTO CONTRATTUALE


PER IL SETTORE EA 28

“IMPRESE DI COSTRUZIONE,

INSTALLATORI DI IMPIANTI E SERVIZI”

Data prima emissione	Data aggiornamento	Edizione	Revisione	Emesso da RGQ	Verificato da DIR	Approvato da Amministratore Unico
25/08/2008		00	00	RGQ		
	22/09/2008	00	01	RGQ		
	18/03/2009	00	02	RGQ		



	17/11/2010	00	03	RGQ		
	03/12/2010	00	04	RGQ		
	20/02/2012		05	RGQ		
	26/04/2016		06	RGQ		
	04/12/2017		07	RGQ		
	09/10/2018		08	RGQ		Raffaella Guicciardi

INDICE

1. PREMESSA
2. SCOPO DI CERTIFICAZIONE
3. DOVERI DELL'ORGANIZZAZIONE SPECIFICI PER IL SETT. EA 28
4. CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE PER LA QUALITÀ
5. EVIDENZE DI AUDIT
6. CRITERI PER IL CAMPIONAMENTO DEI CANTIERI
7. CRITERI PER LA REDAZIONE E GESTIONE DEI CERTIFICATI DI CONFORMITÀ
8. PRECISAZIONI IN MERITO ALLA CERTIFICAZIONE DEI CONSORZI OPERANTI NEGLI APPALTI PUBBLICI
9. PRECISAZIONI IN MERITO ALLA QUALIFICAZIONE DEI CONTRAENTI GENERALI

1. PREMESSA

Il Regolamento Tecnico Accredia RT-05 definisce specifiche regole applicative – a corretta ed efficace implementazione dei requisiti generali dei riferimenti normativi applicabili – per il conseguimento, mantenimento e rilascio di certificazioni di conformità alla norma ISO 9001:2015 alle imprese il cui campo di attività ricade nel settore di accreditamento EA 28 “Imprese di costruzione, installatori di impianti e servizi”.

I seguenti criteri si applicano nei confronti delle imprese che operano per committenti sia pubblici che privati ed hanno l'obiettivo di garantire l'efficacia e l'omogeneità delle valutazioni, di fornire ragionevole fiducia sulle capacità del sistema di gestione per la qualità delle imprese certificate e certificande di governare le caratteristiche del servizio e dei prodotti forniti in modo da erogare effettivamente la qualità attesa.

2. SCOPO DI CERTIFICAZIONE

Lo scopo di certificazione deve fare riferimento esclusivamente ai processi realizzativi su cui l'Organizzazione intestataria ha fornito evidenza di operare al momento dell'audit di certificazione, attraverso valutazione di cantieri e/o evidenze documentali.

Il metodo di verifica e il numero dei cantieri da sottoporre a verifica ispettiva, sono stabiliti in base ai criteri di seguito descritti.

Per meglio indirizzare gli OdC e le aziende clienti ad un approccio omogeneo ed efficace specifichiamo quanto segue:

1. per **Processo Realizzativo** di un'opera s'intende l'insieme di attività associate a tipologie di opera volte all'analisi, pianificazione e realizzazione degli obiettivi a partire da specifiche richieste del mercato (es. progetto, contratto, bando, invito), in tutte le sue caratteristiche e fasi evolutive, nel rispetto di precisi vincoli (contesti, tempi, costi, risorse, scopi);
2. per **Attività** s'intende l'applicazione di specifiche abilità, strumenti e tecniche al fine di conseguirne i relativi obiettivi.

Nell'ambito dei processi realizzativi si distinguono attività complesse e attività affini e coerenti.

A titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) per l'attività di costruzione di edifici concorrono abilità, strumenti, risorse che siano affini e coerenti anche per l'attività di ristrutturazione/manutenzione di edifici;
- b) per l'attività di costruzione strade concorrono abilità, strumenti, risorse che siano affini e coerenti anche per l'attività di manutenzione di strade;
- c) per l'attività di installazione impianti concorrono abilità, strumenti, risorse che siano affini e coerenti anche per l'attività di manutenzione di impianti.

Sulla base di quanto sopra indicato si specifica che non è applicabile il contrario. Eventuali eccezioni dovranno essere adeguatamente motivati e documentati dall'OdC;

3. Per **Macrotipologia** si intende un raggruppamento di processi realizzativi interessati da attività complesse, affini e/o coerenti associate a più tipologie di opere che vengono identificate con una ampia terminologia, tipo “opere di ingegneria civile, infrastrutturale per la mobilità, di impiantistica tecnologica...”.

A titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) per l'attività di costruzione di opere di ingegneria civile concorrono abilità, strumenti, risorse che siano affini e coerenti per tipologie di opera quali edifici residenziali, carceri, ospedali, scuole,... in tutte le fasi realizzative a partire da scavi, fondazioni speciali, consolidamenti, strutture in cemento armato, installazione dei relativi impianti;
- b) per l'attività di costruzione di opere infrastrutturali per la mobilità concorrono abilità, strumenti, risorse che siano affini e coerenti per tipologie di opera quali strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane, piste aeroportuali;
- c) per l'attività di installazione di opere di impiantistica tecnologica concorrono abilità, strumenti, risorse che siano affini e coerenti per tipologie di opera quali impianti termofluidi, elettrici, elettronici.

(VEDERE ALLEGATO 1 ALLA FINE DEL REGOLAMENTO)

3. DOVERI DELL'ORGANIZZAZIONE SPECIFICI PER IL SETT. EA 28

Oltre a quanto riportato nel Regolamento RG. 01 “Regolamento di Certificazione”, con riferimento al settore EA 28 (imprese di costruzioni, installatori di impianti e servizi), l'Organizzazione richiedente la certificazione deve:

1. Comunicare all'OdC, attraverso l'apposito modulo “Questionario Informativo”, l'elenco delle commesse, ricadenti nello scopo della certificazione, gestite e/o in gestione nell'ultimo triennio, Fatturato medio ultimo triennio;
2. Comunicare e rispettare la normativa volontaria e cogente applicabile;
3. Mettere a disposizione, durante l'audit, eventuali certificati di regolare esecuzione (o equivalente);
4. Mettere a disposizione, durante l'audit, i verbali di collaudo;
5. Mettere a disposizione, durante l'audit, il libro matricola;
6. Comunicare all'OdC eventuali prescrizioni della Stazione Appaltante e/o della Direzione dei Lavori;
7. Dare evidenza dei contratti in subappalto;
8. Mettere a disposizione, durante l'audit, le certificazioni applicabili ai materiali strutturali;
9. Mettere a disposizione, durante l'audit, le certificazioni di conformità e relative qualifiche ai sensi dei Regolamenti e Leggi applicabili (vedere Elenco Norme e Leggi presente sul sito www.certyceq.it);
10. Dare evidenza delle marcature CE sui prodotti/materiali da costruzione per i quali è prevista;

11. Mettere a disposizione, durante l'audit, il Piano Operativo di Sicurezza (POS) di cantiere;
12. Dare evidenza, durante l'audit, dei contratti in essere con l'indicazione delle categorie generali (OG) e speciali (OS) a cui fanno riferimento;
13. Mettere a disposizione, durante l'audit, i Piani di Qualità e/o di Commessa per la gestione operativa dei contratti;
14. In caso di ATI e/o Consorzio stabile, dare evidenza dei nominativi appartenenti all'ATI e/o al Consorzio;
15. Comunicare al committente, in caso di audit in cantiere, i nominativi degli auditor per ricevere le relative autorizzazioni.

4. CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE PER LA QUALITÀ

Ai sensi del D.M. 14/1/2008 - NTC e s.m.i., Capitolo 11, § 11.1 e con specifico riferimento ai soli prodotti da costruzione per uso strutturale da impiegarsi nelle opere, si riportano alcuni requisiti da considerare in relazione a particolari prodotti/processi del settore delle costruzioni IAF 28, per i quali si ritiene importante assumere evidenze in sede di audit:

- **Materiali e prodotti per uso strutturale:** per i quali sia disponibile una norma europea armonizzata il cui riferimento sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Commissione Europea. Al termine del periodo di coesistenza il loro impiego è possibile solo se in possesso della Marcatura CE prevista dal Regolamento UE n. 305/2011 "Prodotti da costruzione" del Parlamento europeo e del Consiglio. L'elenco aggiornato è disponibile sul sito ufficiale della Commissione Europea
- **Materiali e prodotti per uso strutturale:** per i quali non sia disponibile una norma armonizzata, ovvero la stessa ricada nel periodo di coesistenza, per i quali sia invece prevista la qualificazione con le modalità e le procedure indicate nel DM 14.01.2008 (e s.m.i.). È fatto salvo il caso in cui, nel periodo di coesistenza della specifica norma armonizzata, il produttore abbia volontariamente optato per la Marcatura CE.
- **Materiali e prodotti per uso strutturale:** innovativi o comunque non citati nel Capito 11 delle NTC e non ricadenti nelle tipologie di cui sopra. In tali casi il produttore potrà pervenire alla marcatura CE in conformità a Valutazioni Tecniche Europee (ETAs), ovvero, in alternativa, dovrà essere in possesso di un Certificato di Idoneità Tecnica all'impiego rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale sulla base di Linee Guida approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

Inoltre, senza riferimento regolamentare esistente:

- **Prefabbricazione a piè d'opera:** i controlli iniziali, durante la produzione e finali devono essere documentati e condotti secondo procedure documentate per le

lavorazioni ripetitive e, negli altri casi, dettagliati nel Piano della Qualità di commessa. Le procedure devono prevedere il rispetto delle leggi vigenti.

- **Produzione di calcestruzzo e delle malte in cantiere:** per calcestruzzo strutturale, vale quanto sopra; per calcestruzzo non strutturale, devono essere effettuati controlli sulle caratteristiche funzionali di utilizzo.

Nel seguito si elencano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcuni elementi da considerare critici a fini strutturali:

- ferro d'armatura (ferro presagomato, acciaio lento e/o armonico per calcestruzzo precompresso, ecc...);
- calcestruzzo preconfezionato;
- cementi e malte;
- materiali e prodotti a base di legno;
- componenti prefabbricati (in calcestruzzo, in acciaio, ecc...);
- elementi per muratura (blocchi in calcestruzzo, laterizio, ecc...);
- conglomerato bituminoso.

Per i materiali e prodotti per uso strutturale, l'impresa dovrà inoltre dimostrare di aver preso in considerazione le problematiche rilevanti.

Gli auditor degli OdC dovranno fornire evidenza di aver verificato, ad ogni audit, i controlli eseguiti dalle imprese sui materiali critici (specifiche di acquisto e controllo di completezza, correttezza della documentazione proveniente dal fornitore) con particolare riferimento a quelli recanti la marcatura CE, Attestazione da parte del Servizio Tecnico Centrale del CSLLPP (es. Centri di Trasformazione), di certificazione FPC (es. gli impianti di produzione di calcestruzzo con processo industrializzato) da un ente terzo indipendente, a sua volta autorizzato dal Servizio Tecnico Centrale del CSLLPP.

Spetta comunque all'impresa definire quali siano i prodotti critici in relazione ai processi realizzativi eseguiti e rendere disponibili le necessarie conoscenze in materia normativa che, nel complesso, saranno verificate e valutate dall'OdC al momento della verifica ispettiva.

Per gli altri prodotti l'impresa dovrà stabilire, con le modalità più opportune, quali controlli effettuare in sede di accettazione, assicurando che il prodotto finale soddisfi sempre i requisiti richiesti.

5. EVIDENZE DI AUDIT

L'OdC, nel corso degli audit e secondo applicabilità, deve registrare almeno le seguenti evidenze, oltre a quanto altro richiesto dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1:

- Norme cogenti di settore (es. individuazione delle prescrizioni di legge/normative applicabili, elenco controllato e sue modalità di aggiornamento e diffusione,

evidenze sulla conoscenza delle leggi/normative applicabili, evidenze di applicazione).

- Avvenuta effettuazione di audit interni, comprensive di attività di cantiere.
- Avvenuta effettuazione del Riesame della Direzione.
- Esistenza di informazioni documentate per la pianificazione e controllo della documentazione, correttamente compilata con verifica della sua adeguatezza in riferimento all'attività o tipologia di opera oggetto di valutazione (es. Cronoprogramma, Piani della Qualità, Giornale Lavori - Piano dei Controlli. I Piani della Qualità dovranno avere un grado di aggiornamento e di approfondimento correlato alla rilevanza economica e tecnica della commessa. Per lavori ricorrenti, i Piani potranno essere basati su documenti standard. Il Piano dei controlli è l'elemento più significativo del piano della qualità e presuppone l'analisi dettagliata delle fasi operative. Per lavori elementari e ridotti, i Piani della Qualità possono coincidere con i soli piani di fabbricazione e controllo).
- Contratto stipulato con il Committente (es. Certificato/Dichiarazione di regolare esecuzione, nei casi di lavori ultimati).
- Riesame del contratto in corso d'opera gestito in maniera documentata (es. verifica Capitolato, gestione Perizie di variante, varianti tecniche senza aumenti di spesa, ordini di servizio della Direzione Lavori, reclami/contestazioni del Cliente).
- Prove di funzionalità e di collaudo, opportunamente registrate.
- Validazione dei processi speciali (es. produzione di calcestruzzo in cantiere, realizzazioni di giunzioni saldate in acciaio e di giunzioni plastiche, impermeabilizzazioni, applicazioni di sistemi anticorrosivi (es. verniciature), realizzazioni di giunti in cavi elettrici, produzione di malte in cantiere, stesa conglomerato bituminoso, demolizioni con esplosivo).
- Competenze e qualifiche del personale (es. definizione/individuazione/evidenze delle competenze e qualifiche del personale rispetto ai requisiti cogenti (a titolo esemplificativo e non esaustivo rif. DM 37/2008, DM 14/01/2008, D.lgs. 81/2008) ed ai requisiti definiti dall'organizzazione).
- Esistenza di mezzi ed attrezzature idonee (adeguate alle necessità di cantiere, vuoi di proprietà dell'impresa, vuoi acquisite in nolo, in funzione dello sviluppo temporale delle attività dei cantieri).
- Subappalto/fornitori (es. presenza di chiare e valide clausole contrattuali, i documenti di sistema devono specificare come si effettuano i controlli).
- Prodotti critici (individuazione dei prodotti critici in relazione alle lavorazioni in essere, relativi controlli, presenza di dichiarazioni di conformità per i prodotti oggetto di Marcatura CE secondo il Regolamento (UE) N. 305/2011 per la commercializzazione dei prodotti da costruzione).
- Identificazione univoca del prodotto, tenuta sotto controllo e relative registrazioni.
- Rintracciabilità dei materiali messi in opera (es. corrispondenza tra progetto e opera in fase di realizzazione e/o realizzata, verificare delle tempistiche e delle

modalità di controllo previste dalle Leggi applicabili in materia (a titolo esemplificativo e non esaustivo rif. DM 37/2008, DM 14/01/2008, D.lgs. 81/2008) prima della messa in opera e in corso d'opera).

- Strumenti di misura (es. elenco strumenti di misura, procedure di gestione e controllo strumenti di misura, procedure conferma metrologica).
- Proprietà dei clienti.
- Esistenza documenti di valutazione dei rischi e di pianificazione della Sicurezza di sede e cantieri, in conformità alle prescrizioni di legge applicabili (es. POS, PSC, DUVRI, PIMUS, accertamento delle attività/lavorazioni riportate nel POS con il programma lavori ed i rapportini del cantiere).

6. CRITERI PER IL CAMPIONAMENTO DEI CANTIERI

Lo scopo di certificazione deve fare riferimento esclusivamente ai processi realizzativi su cui l'Organizzazione intestataria ha dato evidenza di operare al momento dell'audit di certificazione, attraverso valutazione di cantieri e/o evidenze documentali.

Se in uno stesso cantiere sono effettuate lavorazioni significative riconducibili a più processi realizzativi, l'audit presso quel cantiere può essere ritenuto valido per coprire il loro insieme.

Nella valutazione iniziale non è possibile rilasciare certificazioni in assenza di verifiche in cantiere.

La scelta dei cantieri e delle evidenze documentali da sottoporre a verifica ispettiva iniziale e relativi aspetti logistici saranno definiti dall'OdC in occasione del riesame della domanda e dell'emissione dell'offerta per le attività di certificazione. A tal proposito l'OdC dovrà richiedere l'elenco delle commesse (comprensivo di tutte le informazioni necessarie per una corretta ed esaustiva analisi, quali durata, importo e tipologia dei lavori), ricadenti nel campo di applicazione, gestite e/o in gestione nell'ultimo triennio.

Eventuali scostamenti significativi circa la disponibilità di cantieri attivi rispetto alla previsione iniziale, devono essere prontamente presi in carico dall'OdC che deve procedere alla ri-pianificazione delle attività, lasciando adeguate evidenze delle decisioni assunte nel Piano di Audit o nel Rapporto di Audit.

Nel corso della verifica iniziale deve essere valutato almeno un cantiere operativo e significativo.

Una macrotipologia non può essere verificata mediante l'utilizzo di evidenze documentali.

Un processo realizzativo può essere verificato mediante l'utilizzo di evidenze documentali in accordo al presente documento.

La verifica in cantiere di un'attività complessa (es. costruzione), consente di inserire nello scopo del certificato attività affini e coerenti (es. ristrutturazione, manutenzione) solo a seguito di valutazione di evidenze documentali.

6.1 Valutazione iniziale (STAGE 1+STAGE 2)

Certy Ceq rispetterà contemporaneamente le seguenti condizioni:

- verificherà l'applicazione di tutti i requisiti della norma di riferimento;
- L'attività di verifica verrà effettuata in sede e in cantiere. I tempi di verifica saranno calcolati considerando l'organico complessivo dei lavoratori dell'azienda (sede + cantieri).

Tali tempi saranno incrementati in funzione del numero dei cantieri aperti al momento della certificazione e della loro complessità (es. cantieri con numerose attività appaltate).

Con riferimento a quanto precede e in ordine al computo del personale dei subappaltatori ai fini della determinazione dei giorni uomo di verifica ispettiva, nella predisposizione delle offerte, Certy Ceq procederà alla determinazione del numero di "addetti equivalenti".

6.2 Sorveglianze periodiche

La sorveglianza annuale prevede almeno un audit in cantiere/sito, in modo tale che, nell'arco di tempo di validità della certificazione, (quindi durante le 2 verifiche di sorveglianza e l'audit di rinnovo), tutti i processi realizzativi rientranti nello scopo di certificazione siano sottoposti a verifica.

Inoltre, data la particolarità del settore e per tener conto di eventuali periodi d'inattività delle imprese coinvolte, le tolleranze sugli intervalli di sorveglianza possono essere ampliate fino a + tre mesi, limitatamente alle sole attività di cantiere, rispetto all'anno solare previsto dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1. Non si potrà comunque andare oltre i 23 mesi previsti dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1.

In ogni sorveglianza, al fine di rendere più efficace l'audit, uno o più processi realizzativi possono essere verificati anche attraverso l'utilizzo di evidenze documentali.

In caso di accertata assenza di cantieri attivi in Italia e all'estero e limitatamente ad una sola possibilità nell'arco del triennio di validità del certificato, l'Organismo potrà effettuare comunque l'audit di sorveglianza nei tempi sopra indicati, verificando i processi realizzativi mediante l'utilizzo di evidenze significative documentali che possano assicurare la funzionalità ed efficacia del SGQ.

L'OdC dovrà comunque mantenere adeguate registrazioni dell'avvenuto accertamento della sussistenza di tale condizione particolare (mancanza cantiere) mediante dichiarazione firmata dal Legale Rappresentante dell'azienda con la seguente clausola:

"Il sottoscritto, consapevole della responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e che mendaci dichiarazioni, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi, oltre a comportare la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000), costituiscono reato punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 D.P.R. 445/2000), sotto la sua responsabilità dichiara che i fatti, stati e qualità riportati nella presente comunicazione corrispondono a verità".

6.3 Rinnovo delle certificazioni

La verifica di rinnovo dovrà prevedere almeno un audit in cantiere/sito per un processo realizzativo di cui allo scopo di certificazione. L'OdC dovrà richiedere l'elenco delle commesse ricadenti nel campo di applicazione, gestite e/o in gestione nell'ultimo triennio. Con riferimento ai criteri da seguire in occasione delle verifiche di rinnovo delle certificazioni, Certy Ceq rispetterà contemporaneamente le seguenti condizioni:

- l'audit sarà effettuata in sede e in cantiere. I tempi di verifica devono essere calcolati sulla base del documento IAF MD 5 considerando l'organico complessivo dei lavoratori dell'Impresa (sede + cantieri). Tali tempi saranno incrementati in funzione della complessità dei cantieri da verificare (es. cantieri con numerose attività appaltate).
- la verifica in cantiere di un'attività complessa (es. costruzione), consente di mantenere nello scopo del certificato attività affini e coerenti (es. ristrutturazione) solo a seguito di valutazione di evidenze documentali;
- non sono ammesse proroghe alle scadenze dei certificati;
- il riesame completo del sistema di gestione per la qualità ai fini della conferma per il triennio successivo, deve essere completato con sufficiente anticipo rispetto alla data di scadenza del certificato;
- Se nella verifica di certificazione i processi realizzativi (attività complesse e attività affini e coerenti) riferiti alla stessa macrotipologia, sono stati assegnati con una verifica documentale, e durante il ciclo di certificazione (audit di rinnovo incluso) non sono stati visionati dei cantieri riferiti a tali processi realizzativi, si deve procedere a una riduzione di scopo;
- Per ogni macrotipologia, i processi realizzativi relativi ad attività complesse, devono essere stati oggetto di verifica almeno due volte in un cantiere operativo.

Nel caso di rinnovo avvenuto a seguito della scadenza della certificazione, l'OdC potrà ripristinare la medesima entro un anno, accertandosi di comunicare nella banca dati di ACCREDIA la data effettiva corrispondente o successiva alla presa decisione di rinnovo (cioè la data di delibera e riattivazione del certificato), mentre la data di scadenza resterà quella basata sul ciclo di certificazione precedente purchè, se si vuole mantenere la storicità del certificato sia indicata sul certificato il periodo in cui il certificato era scaduto e quindi non valido.

In casi di accertate e gravi difficoltà dell'Organizzazione nel disporre di cantieri operativi in occasione del periodo previsto per la verifica di rinnovo, si richiede che l'OdC effettui comunque la verifica nei tempi previsti (entro la scadenza del certificato), sia pur limitandosi, solo per ciò che attiene le verifiche connesse alle attività di cantiere, alla valutazione dei documenti di registrazione.

Ad esito positivo della verifica nei termini sopra descritti, l'OdC potrà proporre al proprio Comitato di Certificazione, il rilascio del rinnovo della certificazione, subordinandolo ad una verifica di follow-up da compiersi non appena l'Organizzazione avrà comunicato l'avvio di attività di cantiere e comunque entro 6 mesi dal rinnovo della certificazione. Alla scadenza dei 6 mesi concessi per effettuare il follow-up, prima di procedere con la revoca del certificato, si dovrà procedere con una sospensione per un periodo non superiore ad 1 mese.

Nota : Per confermare lo scopo di certificazione, per ciascuna macro-tipologia, i processi realizzativi relativi ad attività complesse, devono essere stati oggetto di verifica almeno due volte in un cantiere operativo. È possibile valutare, nei casi di mancanza di nuove commesse in essere per la specifica macro-tipologia, un'evidenza documentale in sostituzione di un cantiere operativo, nel periodo che intercorre dalla certificazione iniziale al rinnovo o dal rinnovo al rinnovo successivo.

6.4 Utilizzo di evidenze documentali

L'utilizzo delle evidenze documentali è consentito a condizione che la realizzazione non sia conclusa da oltre 3 anni, salvo eventuali prescrizioni legislative applicabili.

Un'evidenza documentale può essere utilizzata solo nei casi in cui i lavori siano stati ultimati o parzialmente eseguiti, non risulta altresì applicabile nei casi di cantieri non ancora avviati, le cui verifiche sarebbero limitate e pertanto non significative ed efficaci per poter valutare la corretta gestione in qualità del sistema dell'Organizzazione.

Un'evidenza documentale non può essere utilizzata nei casi di richiesta di estensione del campo di applicazione della certificazione. L'estensione di un processo realizzativo può essere concessa solo a seguito di verifica in un cantiere operativo e significativo. L'estensione di un processo realizzativo in fase di rinnovo, ricade nelle regole di cui al punto 6.3 del presente documento.

Ad esempio, in caso di richiesta di estensione dello scopo di certificazione se non vi sono cantieri attivi con attività significative, l'estensione non viene concessa, nemmeno in presenza di evidenze documentali.

Si richiama quanto definito al punto 5 del presente documento, che peraltro è conforme a quanto indicato in RT 05 rev.02 par. 6.2

7. CRITERI PER LA REDAZIONE E GESTIONE DEI CERTIFICATI DI CONFORMITÀ

I certificati di conformità rilasciati a seguito di valutazioni condotte nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente Regolamento Tecnico devono essere redatti in accordo alle seguenti disposizioni "editoriali", nonché conformemente a quanto previsto dai vigenti Regolamenti ACCREDIA applicabili.

Per l'utilizzo delle certificazioni UNI EN ISO 9001 ai fini del sistema di qualificazione previsto dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e Linee Guida ANAC applicabili, non ha rilevanza su quale tipologia di commesse (categorie e classifiche) il sistema di gestione per la qualità sia stato valutato e certificato, ma ha rilevanza che lo stesso sistema si riferisca agli

aspetti gestionali dell'impresa nel suo complesso ed abbia pertanto la possibilità di essere applicato a tutti i processi realizzativi dell'impresa di costruzione in quanto tale.

Per quanto sopra non è necessaria la corrispondenza tra le qualificazioni (SOA) possedute dalle imprese certificate e le attività inserite nello scopo della certificazione rilasciata ai sensi della UNI EN ISO 9001.

In riferimento al processo di progettazione si precisa quanto segue:

- il processo di progettazione può essere inserito nello scopo del certificato qualora l'Organizzazione dimostri di possedere le competenze e le risorse, interne e/o in outsourcing, previste dalle norme e Leggi applicabili;
- qualora l'attività di progettazione sia svolta per conto di Soggetti terzi, il relativo processo dovrà essere attribuito al settore merceologico IAF 34.

È fatto obbligo di apporre nel Certificato, oltre all'indicazione delle date di prima emissione, emissione corrente e data di scadenza, le seguenti dizioni:

“Per informazioni puntuali e aggiornate circa eventuali variazioni intervenute nello stato della certificazione di cui al presente certificato, si prega di contattare il n. telefonico o indirizzo e-mail”.

“Sistema di gestione per la qualità conforme alla Norma ISO 9001 valutato secondo le prescrizioni del Regolamento Tecnico RT-05”.

“La presente certificazione si intende riferita agli aspetti gestionali dell'impresa nel suo complesso ed è utilizzabile ai fini della qualificazione delle imprese di costruzione ai sensi dell'articolo 84 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e Linee Guida ANAC applicabili”.

Nel caso di delibera di rinnovo entro un anno dalla scadenza, se si vuole mantenere la storicità del certificato riportando anche la data di emissione iniziale, è necessario indicare sul certificato anche il periodo in cui il certificato era scaduto e quindi non valido.

8. PRECISAZIONI IN MERITO ALLA CERTIFICAZIONE DEI CONSORZI OPERANTI NEGLI APPALTI PUBBLICI

Il presente capitolo fornisce indicazioni in merito alle modalità operative da adottare, per la definizione del settore IAF da riportare sul certificato e per la gestione delle pratiche di certificazione, in caso di certificazione di Consorzi operanti negli appalti pubblici.

Allo scopo si ritiene opportuno richiamare le disposizioni di legge, vigenti sul territorio italiano, in materia, le quali costituiscono premesse sine qua non alle indicazioni oggetto della presente appendice.

In particolare, considerato quanto previsto nel D. Lgs. 50/2016 coordinato con il correttivo D. Lgs. 56/2017:

- art. 84 “Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici”;

- art. 45 “Operatori economici”;
- art. 47 “Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare”.

I certificati non potranno essere attribuiti primariamente al settore IAF 28, bensì al settore IAF 35, e come tale dovrà essere gestita, da parte dell’Organismo di Certificazione, la pratica di certificazione in tutti i suoi step fondamentali.

Pur tuttavia, si chiarisce che è ammissibile attribuire al settore IAF 28 lo scopo di certificazione SGQ dei soggetti giuridici, di cui all’ art. 45 del D. Lgs. 50/2016 coordinato con il correttivo D. Lgs. 56/2017, e di gestire come tale la pratica di certificazione, laddove si configurino le seguenti condizioni:

a) il consorzio realizza direttamente con mezzi propri e/o subappalti i lavori pubblici dei quali si assume la responsabilità complessiva della buona esecuzione, nei confronti della Stazione Appaltante. In tal caso il certificato potrà essere attribuito primariamente al settore IAF 28 e come tale dovrà essere gestita la pratica di certificazione nel suo complesso (es. Scopo di certificazione: progettazione e costruzione di ...);

oppure

b) il consorzio realizza i lavori pubblici, dei quali si assume la responsabilità complessiva della buona esecuzione, nei confronti della Stazione Appaltante, mediante assegnazione della commessa ad associate, secondo le modalità consortili previste per legge, dotate di un sistema di gestione certificato, esplicitando formalmente questa scelta/vincolo nel Manuale e nello specifico sistema di gestione (opzione finalizzata a stimolare e valorizzare la qualificazione dei soci, prevalentemente adottata dai consorzi di maggiore tradizione e dimensione, con soci più evoluti). Ancorché sia da precisare, che in tal caso, il certificato non potrà essere attribuito primariamente al settore IAF 28, bensì primariamente al settore IAF 35 e solo come settore secondario al settore EA 28, stanti le disposizioni di legge vigenti di cui sopra (es. Scopo di certificazione: acquisizione e gestione di commesse aventi per oggetto la progettazione e la realizzazione, da parte dei Soci assegnatari, di ...).

Fatto salvo quanto scritto in merito al settore cui attribuire il certificato, laddove si configuri la situazione descritta al caso b), per quanto concerne i restanti aspetti inerenti le modalità di gestione della pratica di certificazione da parte dell’Organismo di Certificazione, è necessario altresì distinguere tra le seguenti modalità operative consortili:

caso B1) il consorzio assegna esclusivamente ad associate con SGQ certificato (vincolo formalmente esplicitato nel Manuale e nel sistema di gestione): in tal caso, la durata degli audit sarà definita sulla base del numero di addetti dedicati all’ attività tipicamente consortile. Non vengono pertanto previsti audit presso i cantieri assegnati alle associate

con SGQ certificato, in quanto già verificati dagli Organismi di Certificazione che abbiano rilasciato la certificazione alle consorziate;

caso B2) il consorzio non si impegna ad assegnare esclusivamente ad associate con SGQ certificato: in tal caso, il sistema di gestione implementato preveda le modalità di applicazione del sistema alle commesse affidate ai soci e le modalità di controllo dell'applicazione da parte del Consorzio. Ed altresì la durata degli audit sarà definita sulla base del numero di addetti dedicati all'attività tipicamente consortile, ed altresì della necessità di svolgere audit presso i cantieri assegnati alle associate, per verificare la conformità e l'efficacia dei servizi (esempio: predisposizione piano della qualità, gestione NC e AC/AP, audit qualità e sorveglianza tecnica sui cantieri) erogati dal consorzio alle associate non certificate al fine di garantire il rispetto del SGQ nella fase di erogazione del servizio.

9. PRECISAZIONI IN MERITO ALLA QUALIFICAZIONE DEI CONTRAENTI GENERALI

B1) Modalità di emissione dei certificati relativi alla qualificazione di Organizzazioni che operano come Contraenti Generali

Si precisa che la certificazione del sistema di gestione per la qualità aziendale dei Contraenti Generali, rilasciata da Organismi di Certificazione accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, deve essere riferita agli aspetti gestionali del Contraente Generale nel suo complesso, in relazione alle attività svolte ai sensi del TITOLO III "CONTRAENTE GENERALE" del D. Lgs. 50/2016 coordinato con il correttivo D. Lgs. 56/2017.

A tal proposito, si ritiene opportuno fornire indicazioni in merito alle modalità operative da adottare per la definizione del settore IAF da riportare sul certificato e per la gestione delle pratiche di certificazione.

I certificati dovranno fare riferimento alle effettive attività svolte dal Contraente Generale; si individuano, a tal proposito, 2 possibili situazioni:

1. caso in cui il Contraente Generale svolge solamente attività di gestione: in tal caso il certificato dovrà riportare, come primario, il settore EA 35 e come settore secondario il settore IAF 28 (stante le disposizioni di legge vigenti e le implicazioni connesse con la partecipazione a gare di appalto pubbliche);

2. caso in cui il Contraente Generale svolge attività di gestione e realizzazione direttamente con mezzi propri e/o tramite subappalto delle attività di Progettazione e Costruzione, Direzione Lavori, Collaudo, Verifica dei Progetti ai fini della Validazione, delle quali il Contraente Generale si assume la responsabilità complessiva della buona esecuzione: in tal caso il certificato dovrà riportare, come primario, il settore IAF 35 e

come secondari i settori IAF 28 e IAF 34 (stante le disposizioni di legge vigenti e le implicazioni connesse con la partecipazione a gare di appalto pubbliche).

In ogni caso il certificato di SGQ dovrà riportare la dicitura: “Gestione delle attività di contraente generale svolte ai sensi del TITOLO III del D. Lgs. 50/2016 coordinato con il correttivo D. Lgs. 56/2017 e s.m.i.” e, in calce al certificato, la seguente dichiarazione: “La presente certificazione si intende riferita agli aspetti gestionali dell’impresa nel suo complesso ed è utilizzabile ai fini della qualificazione dei contraenti generali ai sensi dell’art. 197 del D. Lgs. 50/2016 coordinato con il correttivo D. Lgs. 56/2017 e s.m.i.”.

B2) Modalità da adottarsi per la certificazione delle Organizzazioni che intendono acquisire la qualificazione come Contraenti Generali.

Nel caso di Organizzazioni che non risultano ad oggi certificate o che non abbiano precedentemente operato come Contraenti Generali, si procederà con le procedure standard di certificazione valutandone la conformità secondo la ISO 9001 e conferendo alla stessa quei settori quali IAF 35, 28, 34 solo se sarà possibile verificare in sede di audit i relativi processi.

Sarà possibile, inoltre, riportare i riferimenti al D. Lgs. 50/2016 coordinato con il correttivo D. Lgs. 56/2017 e s.m.i. secondo le disposizioni di cui al precedente paragrafo B1, solamente nel caso in cui l'Organizzazione avrà dato evidenza di aver predisposto idonea documentazione e procedure atte a poter operare come Contraente Generale.

A seguito di successiva acquisizione di una commessa relativa alla gestione delle attività di cui al Contraente Generale, l'Organizzazione dovrà tenere prontamente aggiornato l'OdC, che dovrà eseguire una specifica verifica atta ad accertare la corretta applicazione delle procedure adottate.

Qualora nell'arco di un triennio di certificazione l'Organizzazione non avrà dato evidenza di quanto al precedente punto, la parte di scopo e i riferimenti relativi alle attività di cui al Contraente Generale verranno a decadere.

ALLEGATO 1: TABELLA FORMULAZIONE SCOPI DI CERTIFICAZIONE

MACROTIPOLOGIA	NACE	PROCESSO REALIZZATIVO (PER) AFFINITA'		TIPOLOGIA DI OPERE	ESEMPI SCOPO IN PRIMA CERTIFICAZIONE	
		COMPLESSE	AFFINI E COERENTI		PROCESSO REALIZZATIVO DA CAMPIONARE IN CANTIERE	PROCESSO REALIZZATIVO DA CAMPIONARE DOCUMENTALMENTE
Opere di costruzione di ingegneria edile, inclusi beni immobili sottoposti a tutela	41	<i>COSTRUZIONE</i>	<i>RISTRUTTURAZIONE MANUTENZIONE</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Edifici residenziali • Industriali (fabbriche, officine, capannoni) • Carceri • Ospedali • Scuole • Caserme • Uffici • Teatri • Stadi • Stazioni ferroviarie e metropolitane 	COSTRUZIONE DI Edificio residenziale o industriale o carcere o ospedale o scuola o caserma o ufficio o teatro o stadio o stazione ferroviaria/metropolitana	RISTRUTTURAZIONE O MANUTENZIONE DI una tipologia di opere fra quelle non verificate in cantiere e presenti nel campo di applicazione
	41	<i>RESTAURO</i>	<i>RISTRUTTURAZIONE MANUTENZIONE</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Edifici residenziali • Edifici storici • Chiese • Teatri • Stazioni ferroviarie • etc... 	RESTAURO E MANUTENZIONE DI beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali	MANUTENZIONE DI beni immobili sottoposti a tutela

Opere infrastrutturali per la mobilità e opere d'arte nel sottosuolo	42.1	<i>COSTRUZIONE</i>	<i>MANUTENZIONE</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Strade* • Autostrade* • Ponti* • Viadotti* • Ferrovie* • Linee tranviarie* • Metropolitane* • Funicolari* • Piste aeroportuali* (* e relative opere complementari)	COSTRUZIONE DI Strade o autostrade o ponti o viadotti o ferrovie o linee tranviarie, metropolitane, funicolari o piste aeroportuali	MANUTENZIONE DI una tipologia di opere fra quelle non verificate in cantiere e presenti nel campo di applicazione
	42.1	<i>COSTRUZIONE</i>	<i>MANUTENZIONE</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Gallerie naturali • Trafori • Passaggi sotterranei • Tunnel • etc. 	COSTRUZIONE DI Gallerie naturali, trafori, passaggi sotterranei, tunnel, etc...	MANUTENZIONE DI una tipologia di opere fra quelle non verificate in cantiere e presenti nel campo di applicazione
Opere per la produzione di energia elettrica	42.2	<i>COSTRUZIONE</i>	<i>MANUTENZIONE</i>	• Impianti per la produzione di energia elettrica	COSTRUZIONE DI Impianti per la produzione di energia elettrica	MANUTENZIONE DI Impianti per la produzione di energia elettrica
	42.2	<i>INSTALLAZIONE</i>	<i>MANUTENZIONE</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Impianti per la trasformazione alta/media tensione • Impianti per la distribuzione di energia elettrica in corrente 	INSTALLAZIONE DI Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente	MANUTENZIONE DI una tipologia di impianti fra quelle non verificate in cantiere e presenti nel campo di applicazione

Opere idrauliche a rete, marittime e fluviali, inclusa la costruzione di dighe (togliere la parte non applicabile)	42.2	<i>COSTRUZIONE</i>	<i>MANUTENZIONE</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Acquedotti • Gasdotti • Oleodotti • Opere di irrigazione e di evacuazione 	COSTRUZIONE DI acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione	MANUTENZIONE DI una tipologia di opere fra quelle non verificate in cantiere e presenti nel campo di applicazione
	42.9	<i>COSTRUZIONE</i>	<i>MANUTENZIONE</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Dighe 	COSTRUZIONE DI Dighe	MANUTENZIONE DI Dighe
	42.9	<i>COSTRUZIONE</i>	<i>MANUTENZIONE</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Dragaggi • Porti • Moli • Banchine • Pennelli • Piattaforme • Pontili • Difese costiere • Scogliere • Condotte sottomarine. 	COSTRUZIONE, ESECUZIONE DI Dragaggi, porti, moli, banchine, pennelli, piattaforme, pontili, difese costiere, scogliere, condotte sottomarine	MANUTENZIONE DI una tipologia di opere fra quelle non verificate in cantiere e presenti nel campo di applicazione
	42.9	<i>COSTRUZIONE</i>	<i>MANUTENZIONE</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Canali navigabili • Bacini di espansione • Sistemazione delle foci • Consolidamento alvei/argini • Sistemazione idraulica 	COSTRUZIONE DI Canali navigabili, bacini espansione, sistemazione foci, consolidamento alvei, argini sistemazione idraulica	MANUTENZIONE DI una tipologia di opere fra quelle non verificate in cantiere e presenti nel campo di applicazione
Impianti tecnologici termo-fluidi (idraulici, di riscaldamento, condizionamento, gas, antincendio) elettrici-elettronici (elettrici, telefonici, radiotelevisivi, reti dati)	43.2	<i>INSTALLAZIONE</i>	<i>MANUTENZIONE</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Impianti • Elettrici • Elettronici • Idraulici • Di riscaldamento • Di condizionamento • A gas • Antincendio 	INSTALLAZIONE DI Impianti elettrici, elettronici, idraulici, di riscaldamento, condizionamento, gas, antincendio	MANUTENZIONE DI una tipologia di opere fra quelle non verificate in cantiere e presenti nel campo di applicazione

Opere di riqualificazione ambientale	43.9	<i>COSTRUZIONE</i>	<i>MANUTENZIONE</i>	• Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale	COSTRUZIONE DI Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale	MANUTENZIONE DI una tipologia di opere fra quelle non verificate in cantiere e presenti nel campo di applicazione
	43.9	<i>COSTRUZIONE</i>	<i>MANUTENZIONE</i>	• Opere di ingegneria naturalistica	COSTRUZIONE DI Opere di ingegneria naturalistica	MANUTENZIONE DI Opere di ingegneria naturalistica

